

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI MASTER

ART. 1 - Corsi per Master Universitari

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 e dall'articolo 7 comma 4 del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 Novembre 1999, n.509, nonché dall'articolo 10 del regolamento didattico dell'Università degli Studi del Molise, l'Ateneo attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitari di primo e di secondo livello.

Ai corsi per Master di primo livello è ammesso chi abbia conseguito un titolo universitario di durata almeno triennale, una laurea del vecchio ordinamento o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

Ai corsi di Master di secondo livello è ammesso chi abbia conseguito una laurea specialistica o una laurea del vecchio ordinamento o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

L'iscrizione al Master è incompatibile con l'iscrizione ad altri corsi universitari compresi i corsi di dottorato di ricerca.

ART. 2 - Attività didattica e di tirocinio

I corsi per il conseguimento del Master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di addestramento, di studio guidato e di didattica interattiva.

A dette attività deve necessariamente aggiungersi, in relazione al carattere fortemente professionalizzante dei corsi, un periodo di tirocinio, funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.

All'insieme delle attività suddette, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, corrisponde l'acquisizione da parte degli iscritti di 60 crediti complessivi, pari ad almeno 1500 ore di impegno formativo, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica, distribuiti nell'arco di 12 mesi e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività del corso è obbligatoria (con un limite massimo di assenze).

ART. 3 - Riconoscimento di crediti

Possono essere riconosciuti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso per Master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in corsi di

perfezionamento organizzati dall'Università del Molise, da altre università italiane e straniere o altri enti pubblici di ricerca e per le quali esista idonea attestazione.

La misura del riconoscimento, comunque non può essere superiore a 25% complessivo dei crediti formativi previsti dal Corso, in relazione all'affinità e comparabilità delle attività e delle relative forme di accertamento delle competenze e professionalità perseguite con il corso per Master.

Ai riconoscimenti di cui al punto precedente provvede il Comitato Direttivo di cui all'art.7.

ART. 4 - Verifica finale

Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività formative previste nel corso di Master è subordinato al superamento di esami o altre forme di verifica del profitto.

Il conseguimento del Master è subordinato al superamento di una prova finale le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento didattico del corso in relazione a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.

Le verifiche intermedie e la prova finale non danno luogo a votazioni. Le commissioni di esame sono nominate dal Comitato Direttivo del corso.

Per la attribuzione di crediti con forme diverse da quella dell'esame è competente il Comitato Direttivo.

ART. 5 - Rilascio del titolo

Il titolo è rilasciato dal Rettore e deve essere sottoscritto dal Coordinatore del corso di cui all'art. 7.

ART. 6 - Attivazione dei Master

Le proposte di attivazione dei Master a norma dell'art.5 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono avanzate da uno o più Consigli di Facoltà, ovvero da docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari elencati nei decreti ministeriali relativi al Master e devono illustrarne gli obiettivi e le funzioni, mettendo in evidenza il particolare settore occupazionale di riferimento.

Le proposte devono essere comprensive dell'indicazione della Facoltà a cui sarà affidata la gestione organizzativa e didattica del Corso, d'intesa con gli eventuali Dipartimenti interessati.

Le proposte sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze, alla scadenza prevista per la programmazione didattica dell'Ateneo.

Ogni proposta di attivazione del Master deve altresì contenere:

- il progetto generale di articolazione delle attività formative da inserire nel curriculum;
- il numero massimo degli ammessi nonché il numero minimo degli iscritti senza i quali il corso non verrebbe attivato;
- le modalità di svolgimento delle selezioni per l'ammissione al corso;
- le modalità di organizzazione e svolgimento delle attività formative;
- il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
- le modalità ed i tempi di svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo;
- la durata la sede o le sedi di svolgimento delle attività;
- i titoli di studio richiesti per l'ammissione, compresi, anche quelli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici anteriori al DM n. 509/99;

- indicazione dei docenti interni disponibili per lo svolgimento delle attività didattiche (*fermo restando che il numero di docenti esterni non può essere superiore al 40% dei docenti interni*);
- il piano finanziario che, tenuto conto del contributo richiesto agli iscritti e di altri eventuali contributi, descriva in modo dettagliato tutte le spese necessarie per il funzionamento (*ivi compresi i costi per affidamenti di supplenze e contratti*);
- gli eventuali enti e soggetti esterni disposti a collaborare a vario titolo allo svolgimento del corso;
- le eventuali borse di studio messe a disposizione e le modalità per il loro ottenimento;
- ogni altro elemento ritenuto utile.

Il Master è istituito con decreto del Rettore.

ART. 7 - Comitato Direttivo e Coordinamento del Master

Per le attività di programmazione ed organizzazione dell'attività didattica relativa a ciascun Master viene nominato un Comitato Direttivo composto da 5 membri al cui interno viene nominato il Coordinatore. Al Coordinatore e al Comitato Direttivo spettano la programmazione e la organizzazione dell'attività didattica relativa al corso oltre che la formulazione delle proposte di docenza. La nomina del Comitato Direttivo e del Coordinatore viene effettuata dal Senato Accademico che approva anche le proposte di organizzazione didattica.

ART. 8 - Copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle spese necessarie per l'attivazione e lo svolgimento del corso deve essere assicurata:

- a. dai contributi di iscrizione degli iscritti;
- b. da eventuali contributi versati da parte di enti e soggetti esterni;
- c. da eventuali fondi straordinari messi a disposizione dal Consiglio di Amministrazione, su *motivate ed eccezionali esigenze*.

ART. 9 - Gestione amministrativo-contabile del Master

Il Consiglio di Amministrazione nomina, su proposta del Comitato direttivo, un responsabile gestionale del Master di qualifica e professionalità adeguate, con il compito di assicurare lo svolgimento delle iniziative previste e del loro contenimento nel piano dei costi preventivati, provvede ad autorizzare le richieste di spesa che vengono fatte dal Coordinatore e redigere il consuntivo finanziario del Master.

Al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo che collabori allo svolgimento del Master può essere riconosciuta una incentivazione economica nelle forme e nei modi previsti dai regolamenti interni.

Possono essere previste collaborazioni esterne da corrispondere nei limiti della dotazione e secondo le norme in vigore.

Alla conclusione del Master, il Coordinatore redige una relazione sulle attività svolte, contenente anche la relazione amministrativo-contabile del responsabile gestionale, da trasmettere al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione.

ART. 10 - Cooperazione

I Master possono essere istituiti in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale ed anche in collaborazione con enti esterni pubblici o privati.

ART. 11 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico di Ateneo.